

1. Art. 2, comma 3, ultimo periodo – Composizione Collegio di Direzione, che rappresenta un nuovo importante organo (art. 2, comma 1, lett. a).

Attualmente, la 517 prevede (art. 4, comma 5)

- 1) Direttore Sanitario;
- 2) Direttore Amministrativo;
- 3) Tutti i Direttori dei DAI (Universitari);
- 4) Tutti i Direttori dei Dipartimenti Assistenziale (Ospedalieri).

Limitarsi a dire che nelle aziende "miste" (rectius: ospedaliero-universitarie) deve essere assicurata "la rappresentatività della componente ospedaliera e di quella universitaria" appare estremamente riduttivo. Sarebbe opportuno prevedere una rappresentanza paritetica delle due componenti.

2. Art. 3 - Scelta e valutazione dei Direttori Generali

Considerato che l'art. 11 (norma finale) estende l'applicazione delle disposizioni di cui al d.d.l. in esame alle aziende ospedaliero-universitarie, occorrerebbe precisare, con un apposito comma, in calce all'attuale formulazione dell'art. 3 del d.d.l., che, per quanto attiene alla scelta ed alla valutazione del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie, che non vengono citate nell'ambito del predetto art. 3, resta ferma la disciplina di cui all'art. 4 della 517.

3. Art. 4, comma 1, lett. b) - Conferimento incarico di direzione di struttura complessa

Secondo l'attuale previsione di cui all'art. 5, comma 5 della 517/1999, l'attribuzione e la revoca ai professori ed a ricercatori universitari dell'incarico di cui trattasi è effettuata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, sentito il Direttore del DAI.

La formulazione del nuovo testo prevede che l'incarico medesimo sia attribuito dal Direttore Generale sulla base di una terna di nominativi proposta dal Rettore, sentito il Direttore del competente DAI. A parte le probabili difficoltà nella costituzione della terna (tutti ordinari senza incarico, docenti di diversa qualifica?) tale soluzione appare riduttiva delle prerogative del Rettore e della Facoltà.

4. Art. 6, - comma 2 -

Le modalità di nomina previste in tale articolo sono condivisibili se si riferiscono esclusivamente ai Dipartimenti assistenziali (ospedalieri).

Per i DAI, invece, deve essere mantenuta la previsione di cui all'art. 3, comma 4 della 517, secondo cui il Direttore del DAI è nominato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore.

Anche in questo caso, permane la preoccupazione costituita dalla estensione alle Aziende ospedaliero-universitarie delle disposizioni di cui al d.d.l. in oggetto stabilita, sembrerebbe in via generale, dal richiamato art. 11 del medesimo d.d.l.

5. Art. 8 - Limite di età -

Il 1° comma di questo articolo eleva al compimento del 70° anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del S.S.N.. Tale previsione, ove considerata estensibile ai ricercatori universitari medici convenzionati, (equiparati per legge alla suddetta categoria), creerebbe serie sperequazioni rispetto agli altri ricercatori.

Il 2° comma recita: "I professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo o fuori ruolo, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 4 novembre 2005, n. 230".

La succitata previsione non risulta molto chiara, in quanto non si comprende bene il riferimento alla Legge n. 230 e presumibilmente al comma 18° dell'art. 1, che prevede lo svolgimento delle funzioni assistenziali e primariali fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, ferma restando l'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 e successive modificazioni, oggi modificato dalla Legge n. 133/2008, che ha sancito la facoltatività della concessione del biennio di permanenza.

Per quanto attiene al fuori ruolo, è noto come lo stesso, per effetto dell'art. 2, comma 434 della Legge n. 244/2007, sarà definitivamente abolito con il 1°01.2010.

Ancor più problematica appare l'interpretazione del secondo periodo dello stesso comma, che consentirebbe ai professori universitari, pur cessati dalle ordinarie (?) attività assistenziali, di continuare a svolgere (a che titolo e per quale periodo ?) attività di ricerca prevista nell'ambito di progetti di ricerca clinica nazionali ed internazionali.

È da rilevare, inoltre, che nel comma 2 bis del medesimo art. 8 è prevista l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 72 della Legge n. 133/2008 (facoltà della P.A. di collocare in quiescenza il dipendente al raggiungimento del 40° anno di contribuzione, anche figurativa), tra gli altri, ai professori universitari ed ai dirigenti medici

del S.S.N.. Tale norma consentirebbe l'inapplicabilità della suddetta disposizione anche ai ricercatori universitari medici conferiti in attività assistenziale, in quanto equiparati "ope legis" ai dirigenti medici del S.S.N.. Ciò, a dire il vero, contrariamente a quanto affermato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4/2009 del 16.9.2009, che limita tale possibilità ai responsabili di struttura complessa.

6. Art. 9 - Attività libero-professionale -

Anche in questo articolo, nell'intera disciplina e delle procedure ivi previste, non compare alcun riferimento alle aziende ospedaliero-universitarie ed al personale universitario, che è interessato alla problematica almeno al pari dei colleghi ospedalieri.

Si richiamano, ancora una volta, le notazioni riferite all'estensione operata dal citato art. 11.

7. Art. 11 - Norme finali -

Per tutti i motivi sopra esposti, non si condivide l'attuale formulazione.

Si ritiene opportuno cassare la previsione della più volte citata estensione e sostituirla con la sotto riportata previsione:

"Alle aziende ospedaliero-universitarie, salvo quanto espressamente disposto al riguardo dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 517/1999.